



# COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



Ufficio: SINDACO

**ORDINANZA N. 19 DEL 22-11-2019**

**Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRESIGNANA**

## IL SINDACO

Premesso che ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 ottobre 2007 e s.m.i., è obbligatoria la lotta Processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa", parassita infestante di tutte le specie di pino nonché delle conifere in genere poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Visto:

- la nota della Regione Emilia Romagna –Servizio Fitosanitario PG/2018/57503 del 29/01/2018 avente ad oggetto "Indicazioni per il controllo della Processionaria del Pino (Thaumetopea Pityocampa)";
- la nota della Regione Emilia Romagna –Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica PG/2018/496974 del 16/07/2018 avente ad oggetto "Trasmissione iter procedurale richiesta autorizzazione all'Utilizzo Prodotti fitosanitari per la lotta contro la processionaria del pino";

Considerato che queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un elevato rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale provvederà, laddove necessario, all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private;

Considerata, inoltre indispensabile la necessità di ottenere anche la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori di condomini e conduttori di aree verdi e di aree forestali ecc. ecc.) al fine di garantire il massimo contenimento della infestazione sul territorio comunale;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone, degli animali e delle piante;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 e s.m.i., la lotta alla processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché minaccia seriamente la produzione e la

sopravvivenza di alcune specie arboree e che in ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30/10/2007 e s.m.i;

Visto l'art.50, 5° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;

Visto l'art.117 del D.lgs. n. 112 del 31.03.1998 e s.m.i..

## **ORDINA**

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio:

- ***di effettuare annualmente (inverno e inizio primavera) le verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza circa la presenza di nidi di processionaria;***
  - Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), le varie specie di cedro e tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, tiglio, castano e robinia, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.
- ***di intervenire, nel caso si riscontrasse la presenza DEI NIDI DELLA PROCESSIONARIA, con la rimozione o distruzione dei nidi, mettendo anche in atto ulteriori azioni individuate dal Protocollo tecnico predisposto dal Servizio Fitosanitario regionale con il contributo del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, che non vedano l'utilizzo di sostanze chimiche o prevedendo la possibilità di utilizzo del mezzo chimico esclusivamente laddove gli interventi attuali siano risultati inefficaci.***

Si precisa che questi "nidi", che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per l'uomo e animali domestici (causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie). La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. E' necessario effettuare questa operazione solo durante i mesi freddi in quanto solo in questo periodo il rischio di entrare in contatto con le larve è molto basso. Durante le operazioni di "raccolta dei nidi" occorre essere adeguatamente protetti con mascherina occhiali e guanti;

Laddove a causa di superfici infestate troppo estese non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica;

## **AVVISA**

- nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente (a raggiungimento della maturità, mediamente tra fine marzo e maggio) che **E' FATTO DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE LARVE** (che tipicamente si muovono in "processione") al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;
- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

- che è fatto assoluto ***DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale e in particolare è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini nel territorio comunale.***

Per informazioni contattare:

- Il Servizio Fitosanitario Regionale – tel. 0532-902516-902336; Fax. 0532-902948 - [fitosanferrara@regione.emilia-romagna.it](mailto:fitosanferrara@regione.emilia-romagna.it);
- Il settore LLPP e Patrimonio, servizio Ambiente – tel. 0533 59012 int. 364

## **D E M A N D A**

Al Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre e Fiumi di ***verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/81 da € 50,00 a € 500,00.***

## **A V V E R T E**

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Tresignana;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente Arch. Marco Odorizzi – Responsabile Settore Tecnico LL.PP. Patrimonio.

Per informazione rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana - sede distaccata via Vittoria n.31, nei giorni di martedì e giovedì dalle 08.30 alle 13.00, tel. 0533 59012 int. 364, oppure al Servizio Fitosanitario Regionale: tel. 0532.902516 – 0532.902336;

## **D I S P O N E**

Che la presente ordinanza sia notificata ognuno per quanto di propria spettanza:

- Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Via Mazzini n. 47, Copparo ([unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it](mailto:unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it));
- Servizio Fitosanitario Regionale ([omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it));
- Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Ferrara ([dirdsp@pec.ausl.fe.it](mailto:dirdsp@pec.ausl.fe.it));
- All'Albo affinché alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio anche tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Tresignana.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco  
Perelli Laura  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)